



STUDIO ASSOCIATO
LORENZO E RICCARDO PERINETTO
DOTTORI COMMERCIALISTI E CONSULENTI DEL LAVORO

Corso G. Matteotti, 44 – 10121 – Torino (TO) – ITALIA Tel. 0115155411 – Fax 0115624225
segreteria@studioperinetti.it - www.studioperinetti.it

Torino, li 7 settembre 2020

Circolare n. 7/2020

Oggetto: “D.L. Agosto n. 104 del 14/08/2020”

Caro Cliente,

con la ripresa dell'attività lavorativa non poteva mancare l'ormai consueto decreto mensile di cui Vi riportiamo in sintesi le principali novità di interesse generale.

Art. 1) Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga

I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza da COVID-19, possono richiedere CIGO, assegno ordinario e CIGD, come già previsto dal decreto Cura Italia per una durata massima di 9 settimane, incrementate di ulteriori 9 settimane, da utilizzare nel periodo che va dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

Per usufruire delle successive 9 settimane di cassa integrazione le aziende devono versare un contributo **addizionale**, determinato sulla base del confronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, che sarà pari:

- al **9%** della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell'attività, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al **18%** della retribuzione per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Non devono versare il contributo addizionale coloro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e coloro che hanno avviato l'attività d'impresa dopo il 1° gennaio 2019.

Art. 3) Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione

È prevista una nuova agevolazione che consiste nell'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro, con esclusione del settore agricolo, che non chiedono il rinnovo dei trattamenti di cassa integrazione di cui hanno già fruito per un periodo massimo di 4 mesi, utilizzabili entro il 31 dicembre 2020, **nei limiti del doppio delle ore di cassa integrazione già fruita**.

L'esonero comporta l'applicazione del divieto di licenziamento collettivo e per giustificato motivo oggettivo.

Art. 5) Proroga NASpI e DIS-COLL

Le indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL in scadenza nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi a decorrere dal giorno di scadenza.

L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

Art. 6) Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato

Fino al 31 dicembre 2020, ai datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un **periodo massimo di 6 mesi** decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo **pari a 8.060 euro su base annua**, riparametrato e applicato su base mensile.

Dall'esonero sono esclusi:

- aziende del settore agricolo;
- contratti di lavoro domestico;
- contratti di apprendistato;
- lavoratori che abbiano avuto con la stessa impresa un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti.

L'esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto da tempo determinato in tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Art. 7) Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

Lo sgravio totale dei contributi previdenziali si applica anche per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale stipulati **entro il 31 dicembre 2020** sino ad un **massimo di 3 mesi**, nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Art. 8) Proroga o rinnovo di contratti a termine

Sono state introdotte novità in tema di contratti a termine: dal 15 agosto 2020 al 31 dicembre 2020 è possibile rinnovare o prorogare senza causali e per una sola volta i contratti a termine, per un massimo di 12 mesi. La durata complessiva con rinnovi e proroghe deve restare comunque entro i 24 mesi.

Inoltre, viene abrogato il comma 1-bis del decreto Rilancio, il quale prevedeva l'obbligo di prorogare contratti a tempo determinato o di apprendistato scaduti per gli eventuali periodi di interruzioni o riduzioni dell'attività lavorativa imposte dall'emergenza.

Artt. 9 – 10 – 12 – 13) Nuove indennità

• Per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo

All'art. 9 viene erogata una nuova indennità, previa domanda del lavoratore, di **1000 euro** una tantum, ai lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate consecutive.

• Per i lavoratori marittimi

All'art. 10 si istituisce un'indennità di **600 euro** per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020, destinata ai lavoratori marittimi che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo.

• Per i lavoratori sportivi

All'art. 12 si estende al mese di giugno l'indennità di 600 euro per i collaboratori sportivi.

Ai soggetti che hanno già beneficiato per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, verrà automaticamente erogata anche l'indennità per il mese di giugno senza necessità di ulteriore domanda.

• Indennità a valere sul Fondo per il reddito di ultima istanza

All'art. 13, ai soggetti già beneficiari dell'indennità di 600 euro a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza", è erogata in via automatica, per il mese di maggio 2020, un'indennità pari a **1000 euro**. Si riconfermano i seguenti requisiti:

- non essere titolare di contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- non essere titolare di pensione;

Viene introdotta una sola modifica: il termine temporale per la cessazione di attività è spostato dal 30 aprile 2020 al 31 maggio 2020.

L'indennità sarà erogata automaticamente a chi ha già fatto richiesta a marzo o aprile invece, per coloro che non hanno fatto richiesta, la domanda andrà presentata entro e non oltre il 14 settembre 2020.

Art. 14) Proroga delle disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo

È prevista la proroga del blocco ai licenziamenti economici, ma solo per:

- le aziende che utilizzano la CIG;
- quelle che optano per il nuovo esonero contributivo e rinunciano alla CIG.

Con il decreto Agosto, il Governo ha confermato la possibilità del datore di lavoro di revocare i licenziamenti adottati nel periodo tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020, purché contestualmente faccia richiesta della cassa integrazione.

Art.58) Fondo per la filiera della ristorazione

È prevista l'erogazione di contributi a fondo perduto per l'acquisto di prodotti di filiere agricole e alimentari, a condizione che l'ammontare del fatturato dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato dello stesso periodo nel 2019.

Presentando i documenti certificanti gli acquisti, è prevista la possibilità di ottenere il pagamento di un anticipo del 90%.

Art. 59) Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici

È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore degli esercenti attività d'impresa di vendita di beni/servizi al pubblico che presentavano una forte presenza di turisti esteri.

Il contributo viene erogato a condizione che si sia verificato un calo dei 2/3 del fatturato riferito al mese di giugno 2020 rispetto allo stesso mese del 2019 ed è calcolato in percentuale sulla riduzione del fatturato subita.

Art 62) Aiuti alle piccole e micro imprese

Vengono estesi i contributi a fondo perduto alle aziende in difficoltà escluse dal decreto Rilancio, a condizione che:

- non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza;
- non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che, al momento della concessione dell'aiuto, l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia;

- non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che, al momento della concessione dell'aiuto, non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Art. 64) Fondo di garanzia per le PMI

L'accesso al Fondo di garanzia per le PMI è esteso a tutti gli enti non commerciali.

Art. 65) Proroga moratoria per le PMI

Il decreto Agosto proroga il termine, previsto dall'art. 56 del decreto Cura Italia, dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021.

Spetta:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti;
- per i prestiti non rateali;
- per i mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.

Per le imprese già ammesse al 15 agosto 2020, la proroga della moratoria opera automaticamente, salvo rinuncia espressa, la quale dovrà essere fatta pervenire al soggetto finanziatore entro il 30 settembre 2020.

Per le imprese che non ancora ammesse è possibile rientrare entro il 31 dicembre 2020.

Art. 77) Credito d'imposta locazioni

Il credito d'imposta per i canoni di locazione, introdotto dal decreto Rilancio per i mesi di marzo, aprile, maggio, è esteso anche al mese di **giugno**.

Art. 78) Esenzione seconda rata IMU

Non è dovuta la seconda rata IMU per gli immobili delle imprese del settore turistico e dello spettacolo.

Art. 79) Credito d'imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive

Il decreto Agosto proroga il credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, riconoscendolo al 65%, per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019, quindi per il 2020 e 2021, fino a un massimo di 200.000 euro.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e può essere usufruito in un'unica soluzione senza la ripartizione in quote annuali.

Art.81) Credito d'imposta per investimenti pubblicitari nel settore sportivo

Per l'anno 2020 si riconosce un credito d'imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione), alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali che effettuano sponsorizzazioni e campagne pubblicitarie nei confronti di leghe e società sportive, pari al **50%** degli investimenti effettuati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020, per un **investimento minimo di 10.000 euro**.

Art. 97) Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi

Il decreto Agosto interviene nuovamente in materia di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute di addizionale regionale e comunale, all'Iva, ai contributi previdenziali e assistenziali nonché ai premi INAIL, sospesi, a causa dell'emergenza COVID-19, stabilendo che, limitatamente ai versamenti già sospesi dall'articolo 126 e 127 del decreto Rilancio, **entro il 16 settembre 2020**, possono essere effettuati, senza l'applicazione di sanzioni o interessi, con le seguenti modalità:

- per il 50% delle somme: in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il pagamento della prima rata entro il 16 settembre 2020;
- per il restante 50%: mediante rateizzazione fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.

Art. 98) Proroga secondo acconto ISA

Differimento anche del termine per il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'Irap, per coloro che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, prevista prima per novembre 2020, è ora prorogato al 30 aprile 2021.

Il differimento spetta ai soggetti Isa con calo di fatturato di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Art. 99) Proroga riscossione coattiva

Proroga al 15 ottobre 2020 del termine finale di sospensione per l'invio delle cartelle esattoriali e dei pignoramenti relativi a stipendi, pensioni e trattamenti assimilati, precedentemente fissato al 31 agosto 2020.

Pertanto:

- sono sospesi i pagamenti in scadenza dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 che dovranno essere effettuati entro il 30 novembre 2020;
- è differito al 15 ottobre 2020 il termine di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;

- sono sospesi fino al 15 ottobre 2020 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima del 19 maggio 2020, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;
- sono sospese dall'8 marzo al 15 ottobre 2020 le attività di verifica di inadempienza da parte delle Pubbliche Amministrazioni e delle società a prevalente partecipazione pubblica, da effettuarsi prima di disporre pagamenti (articolo 48 bis D.P.R. 602/1973).

Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 16 ottobre 2020, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (datore di lavoro) e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all'Agente di riscossione fino alla concorrenza del debito.

Art. 110) Rivalutazione generale dei beni d'impresa

La disposizione prevede la possibilità per le imprese di rivalutare, con valenza solo contabile: terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, purché risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019, con esclusione dei beni alla cui produzione e al cui scambio è diretta l'attività d'impresa.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in un'apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile affrancare, anche parzialmente, tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva IRES/IRAP pari al 10%.

Se si vuole riconoscere fiscalmente il maggior valore dei beni è previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva del 3% con la possibilità di ammortizzare il nuovo costo a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui la rivalutazione è eseguita.

Le imposte sostitutive dovute per il riconoscimento della rivalutazione e per l'eventuale affrancamento della riserva vanno versate in un massimo di 3 rate di pari importo entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi relative al 2020, 2021, 2022.

Gli importi dovuti **possono essere compensati** con eventuali crediti disponibili.

Art. 112) Raddoppio della soglia di esenzione dei fringe benefits

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, è previsto il **raddoppio** (da €258,23 a €516,46) **del valore di esenzione** dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito imponibile.

Tra i *fringe benefits*, a titolo di esempio, si segnalano:

- i buoni acquisto e i buoni carburante;
- i generi in natura prodotti dall'azienda;
- l'auto concessa ad uso promiscuo;
- l'alloggio concesso in locazione, in uso o in comodato;
- i prestiti aziendali;
- l'uso di specifici beni di proprietà dell'azienda quali telefono aziendale, pc, tablet, stampanti o altri dispositivi elettronici aziendali;
- polizze assicurative extra professionali, ecc.

Qualora il valore dei fringe benefits superi il limite di esenzione, lo stesso concorre interamente a formare il reddito imponibile.

In attesa dell'emanazione della prossima puntata ("DL Semplificazioni"), rimaniamo a Vs. disposizione per qualsiasi approfondimento.